

A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

FISCO

IVA DI GRUPPO – DAL 2008 LE ECCEDENZE DEL CREDITO IVA MATURATO PRIMA DELL'ENTRATA NEL GRUPPO NON SONO COMPENSABILI ALL'INTERNO DEL GRUPPO (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 111 DEL 21 MAGGIO 2024)

Le eccedenze Iva maturate prima dell'entrate nel gruppo Iva non sono compensabili all'interno dello stesso, ma restano nella disponibilità esclusiva del soggetto in capo al quale è maturata l'eccedenza d'imposta. L'Agenzia delle entrate ha precisato che il divieto di compensazione opera anche per l'eccedenza Iva maturata in un periodo antecedente il 2008 (entrata in vigore della legge 244/2007), ma utilizzabile in anni successivi, a seguito di riversamento del credito successivamente al 2008.

NELLE DONAZIONI DI AZIONI ESTERE IL COSTO O VALORE DI RIFERIMENTO È QUELLO DEI DONANTI (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 114 DEL 23 MAGGIO 2024)

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, ai fini della cessione, il costo o il valore di acquisto delle azioni estere ricevute in donazione è quello dei donanti, aumentato delle imposte di successione/donazione o altri costi accessori inerenti all'acquisto, con l'esclusione degli interessi passivi, espressamente esclusi dalla normativa. Il "valore normale" delle quote, ai fini della determinazione della plusvalenza da cessione delle stesse, può essere assunto solo se lo stesso abbia avuto rilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi, ad esempio se trattasi di azioni/quote già tassate come reddito da lavoro dipendente in sede di acquisto.

PRONTI I COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE CATASTALE AI FINI IMU DEI FABBRICATI D (DM 8 MARZO 2024 - COMUNICATO STAMPA MEF DEL 21 MAGGIO 2024)

Sul sito del Mef è stato pubblicato il dm 8 marzo 2024, contenente i coefficienti ministeriali per la determinazione della base imponibile Imu 2024. Tali coefficienti sono necessari ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta per quei fabbricati, classificati nella categoria D, cui non sia ancora stata stabilita la rendita catastale. Il contribuente dovrà, quindi, procedere alla rivalutazione del costo sostenuto per l'acquisto o costruzione, moltiplicando il coefficiente ministeriale al costo storico in bilancio. Il decreto non è ancora stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

IL DETENTORE DELL'IMMOBILE CON ATTO REGISTRATO IN DATA PRECEDENTE ALL'INIZIO DEI LAVORI USUFRUISCE DEI BONUS EDILIZI (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 112 DEL 23 MAGGIO 2024)

Il detentore dell'immobile può usufruire dei bonus edilizi per le spese da esso sostenute, se la detenzione dell'immobile risulta da atto registrato antecedentemente l'inizio dei lavori e con il consenso del proprietario dell'immobile. La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abitativi, se previsti dalla normativa, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE PER LAVORO NOTTURNO E GIORNI FESTIVI: RIDENOMINATO IL CODICE TRIBUTO (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOL. MINISTERIALE N. 26/E DEL 20 MAGGIO 2024)

L'Agenzia delle entrate, con propria risoluzione, ha provveduto alla rinomina del codice tributo per la compensazione, in F24, del credito d'imposta per trattamento integrativo speciale notturno e giorni festivi. Il codice tributo in commento è "codice 1702" - denominato "Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi - articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2023, n. 213"

RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI IN 120 RATE SOLO SE VIENE DIMOSTRATA LA GRAVE E TEMPORANEA SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ (AGENZIA DELLA RISCOSSIONE - GUIDA DEL 23 MAGGIO 2024)

L'Agenzia della riscossione ha pubblicato, sul proprio sito, la guida sulla rateazione delle cartelle di pagamento, salvo che siano riferite a debiti non dilazionabili, quali, ad esempio, le violazioni di specifiche norme doganali oppure il recupero degli aiuti di stato oppure le cartelle oggetto di rottamazione ter o della misura agevolativa "saldo e stralcio", per i quali non si sia rispettato il pagamento delle rate concesse nel provvedimento. La rateazione ordinaria delle cartelle è prevista per un massimo di 72 rate mensili (6 anni), con un piano a rata costante e l'importo minimo mensile di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro. La rateazione straordinaria di 120 rate mensili (10 anni) è riconosciuta ai contribuenti che, oltre a una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, abbiano anche una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, e che, quindi, non siano in condizione di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili. Nel caso in cui il contribuente sia una persona fisica o una ditta individuale in contabilità semplificata, la grave e comprovata situazione di difficoltà si verifica quando l'importo della rata, in caso di un piano di rateizzazione in 72 rate, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare che risulta dall'Indicatore della situazione reddituale (Isr), riportato nel modello Isee da allegare alla domanda. Se, invece, il contribuente è una persona giuridica o una ditta individuale in contabilità ordinaria, la grave e comprovata situazione di difficoltà si verifica con la presenza simultanea di due requisiti da indicare nel modello, allegando la relativa documentazione: indice di liquidità tra

0,50 e 1 (escluso); valore della rata, determinata in caso di concessione di un piano ordinario in 72 rate, superiore al 10% del valore della produzione (o totale ricavi e proventi) rapportato su base mensile.

ALTRE

REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI – SOSPESO L’OBBLIGO DI ANNOTAZIONE (CONSIGLIO DI STATO – ORDINANZA N. 3533 DEL 17 MAGGIO 2024)

Con ordinanza numero 3533 del 17 maggio 2024, il Consiglio di Stato ha sospeso, fino alla discussioni in sede di udienza, l’esecutività delle sentenze del Tar del Lazio del 9 aprile 2024, n. 837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845, che hanno disposto l’obbligo di iscrizione al registro dei titolari effettivi. La questione verrà affrontata in sede di udienza, fissata per il 19 settembre 2024.

CASSAZIONE

IMPOSTA DI REGISTRO: IL TERMINE PER L’ACCERTAMENTO DECORRE DALLA DATA DI REGISTRAZIONE DEL SINGOLO ATTO (CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIB. – CIVILE SENTENZA N. 14193 DEL 14 MAGGIO 2024 - DEP. IL 22 MAGGIO 2024)

La Suprema Corte ha stabilito che decorre dalla registrazione del singolo atto il termine triennale di decadenza, stabilito dall’articolo 76, comma 2 del dpr 131/86, per l’accertamento in materia di imposta di registro per la registrazione dell’atto. La sentenza, inoltre, ribadisce che l’imposta deve essere liquidata autonomamente, in base al singolo atto presentato alla registrazione, senza possibilità per l’Ufficio di valorizzare il collegamento tra una sequenza di atti ai fini della quantificazione dell’imposta di registro e ai termini di accertamento.